



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - area concorsuale

Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati

Dott. Antonino Pasquale La Malfa

Dott. Raffaella Calvanese

Dott. Francesca Aratari


Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel procedimento n. 53 /2024 P.U.

promosso da

***EMILIO FOLCO nato a Marino (RM) il 23/01/1979, C.F.: FLCMLE79A23E958E
residente in Via Eugenio Montale n° 4 – Marino (RM), con l'avv ALESSIO
FIACCHI e domicilio piazza della repubblica 13 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA***



4
,



dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **EMILIO FOLCO nato a Marino (RM) il 23/01/1979, C.F.: FLCMLE79A23E958E residente in Via Eugenio Montale n° 4 – Marino (RM)**

nomina

il dott./la dott.ssa **Francesca Aratari** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott./avv. **Rita Mastrogirolamo** liquidatore;

dispone

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, solo se il ricorrente è iscritto nel registro delle imprese;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, solo in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

ordina

alla parte debitrice

- 1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in particolare, la consegna dell'autovettura Renault Captur targata FG331GV. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; si concede l'autorizzazione richiesta all'uso, almeno fino a quando la consegna non si renderà necessaria ai fini della sua proficua liquidazione, ferma la preventiva valutazione da parte del liquidatore della convenienza della liquidazione stessa;

assegna



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Si notifici la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 23/04/2024

Il Giudice estensore

Dr Francesca Aratari

Il Presidente

dr Antonino Pasquale La Malfa

